

DECRETO FARE

Ora il "Durc" dura un mese in più ed è più semplice

Quali semplificazioni sono state introdotte dal Decreto Fare in materia di Durc?

Più semplici e veloci i rapporti tra amministrazione e imprese, più rapidi i pagamenti e l'erogazione dei contributi: la validità del Durc (documento unico di regolarità contributiva) passa da 90 a 120 giorni. Il documento deve essere richiesto dalle pubbliche amministrazioni solo per le fasi fondamentali del contratto (e non più per ciascuna fase della procedura di aggiudicazione e stipula).

La disposizione ribadisce che il Durc è sempre acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti utilizzando gli strumenti informatici ed è valido anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto. In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del Durc, l'invito alla regolarizzazione delle inadempienze deve essere trasmesso all'interessato mediante PEC o attraverso il consulente del lavoro. La semplificazione è estesa a tutti i casi in cui le pubbliche amministrazioni richiedono il Durc quali ad esempio la concessione di benefici, di sovvenzioni, contributi, sussidi e finanziamenti previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale. Le stazioni appaltanti e le pubbliche amministrazioni non possono chiedere il Durc alle imprese, ma devono acquisirlo d'ufficio dall'Inps, dall'Inail e dalle casse edili.

La validità del Durc è estesa a 120 giorni nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la fruizione di benefici normativi e contri-

butivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa europea, statale e regionale. Fino al 31 dicembre 2014, la semplificazione si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati. La norma estende la possibilità di rilascio del Durc con procedura compensativa anche agli appalti pubblici e a quelli privati del settore edile.

Ciò significa che sarà possibile il rilascio del Durc compensando debiti e crediti vantati nei confronti dell'amministrazione. Inoltre, nei contratti pubblici, nel caso in cui il Durc segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente alle inadempienze e lo versano direttamente agli enti previdenziali e assicurativi o alla cassa edile. Questa semplificazione si applica anche ai casi di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere.

Si ricorda, inoltre, che nell'ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il Durc è necessario:

1. per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa alla regolarità contributiva;
2. per l'efficacia dell'aggiudicazione del contratto;
3. per la stipula del contratto;

to;

4. per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni di servizi e forniture;

5. per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

Con la semplificazione il Durc, acquisito per la verifica dei requisiti di ammissibilità alla gara è utilizzabile, entro 120 giorni dalla data di rilascio, anche per l'aggiudicazione e la stipula del contratto.

Dopo la stipula del contratto, il Durc deve essere acquisito ogni 120 giorni ed è valido e utilizzabile per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e per il rilascio dei diversi certificati di collaudo.

Un'eccezione è prevista per il pagamento del saldo finale: in questo caso, le amministrazioni appaltanti sono obbligate ad acquisire un nuovo Durc. In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del Durc, gli Enti preposti al rilascio invitano l'interessato mediante PEC o, con lo stesso mezzo, tramite il consulente del lavoro, a regolarizzare le inadempienze entro un termine non superiore a 15 giorni. Il Durc, nel corso dei 120 giorni di validità, può essere utilizzato anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto.

Fabio Ferrara
dottore commercialista

LAVORO / 1

"Il disoccupato si renda pronto ai nuovi lavori"

Che cosa ha disposto l'Inps in merito alla trasmissione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro del disoccupato?

L'Inps (messaggio n. 18702 del 19.11.2013) torna su quanto disposto dall'art. 4, comma 38 della legge n.92/2012, che ha previsto che il lavoratore disoccupato possa rilasciare all'Inps la dichiarazione di immediata disponibilità al momento della presentazione della domanda di indennità ASpl, al fine anche di semplificare l'erogazione dell'indennità medesima.

L'Inps riceve e mette a disposizione dei Centri per l'impiego territorialmente competenti le dichiarazioni dei richiedenti l'ASpl o mini-ASpl, indispensabili ai fini delle verifiche sullo stato di disoccupazione. Sono stati rilasciati gli aggiornamenti necessari per la presentazione telematica della dichiarazione di immediata disponibilità, insieme alla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione.

(I moduli per la domanda si scaricano dal sito istituzionale dell'Istituto).

Gianluca Anselmi
Consulente del lavoro

LAVORO / 2

Meno formalità per i contratti molto brevi

Che cosa prevede il Decreto del Fare in merito alle semplificazioni per prestazioni lavorative di breve durata?

È prevista l'individuazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di semplificazioni della documentazione necessaria per dimostrare l'effettivo adempimento degli obblighi di informazione e formazione, quando la permanenza del lavoratore in azienda non sia superiore alle cinquanta giornate di lavoro nel corso dell'anno solare.

Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni.

Fabio Ferrara
Dottore commercialista

FORMAZIONE

Quanti vantaggi per chi crea la "smart company"

Che vantaggi hanno le "smart company"?

Il mondo aziendale è in costante cambiamento; la parte più rivoluzionaria riguarda sicuramente l'aspetto tecnologico, che tocca da vicino produzione, logistica e management. Nuove forme di comunicazione (prendiamo ad esempio i social network) rivoluzionano la gestione aziendale. Se da una parte si parla di smart city, ovvero di "città intelligente", dall'altra si fa avanti il concetto di smart company, dove le novità dovrebbero dare input nuovi, migliorare il prodotto, rivalutare gli obiettivi e rendere l'azienda più efficiente nei processi organizzativi. A questo si aggiungono i concetti di company "integrata" e "interconnessa", che punta cioè sulla qualità capitalizzando la mole di dati aziendali, sulla sostenibilità produttiva, energetica e finanziaria. Il fenomeno è in continua crescita e sta toccando le piccole medie imprese, attente a non sperperare risorse e a valorizzare in particolare quelle umane, in un momento di forte crisi economica.

Damiano Frasson
GRUEMP Formazione
Consulenza Coaching

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email info@professionisti.it